

# Utilizzo di contratti a chiamata nel Comune: scatta la colpa grave

Scritto da Interdata Cuzzola | 01/09/2022

È gravemente colposo il comportamento del segretario e responsabile dei servizi affari generali e finanziari del Comune che sottoscrive contratti di lavoro intermittente illegittimi, in quanto vietati nel settore della PP.AA.: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per il Lazio, nella sent. n. 585/2022, depositata lo scorso 26 agosto.

I giudici hanno stigmatizzato il comportamento del funzionario-segretario comunale il quale, *“nel suo duplice ruolo di Segretario comunale e Responsabile dei servizi Affari generali e finanziari ha omesso ogni seppur minimo approfondimento istruttorio che si sarebbe reso necessario preliminarmente all’assunzioni di decisioni amministrative di tale rilevanza finanziaria”*. Ed infatti, in ragione del ruolo, egli non poteva non sapere che i contratti a chiamata rappresentano un modello contrattuale di lavoro flessibile espressamente vietato alle PP.AA. dall’art. 13, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81/2015, il quale ha – fin dalla sua introduzione – costantemente statuito che *“le disposizioni della presente sezione (Lavoro intermittente) non trovano applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”*.

Nel caso specifico, inoltre, il ricorso a tale tipologia di rapporto di lavoro non aveva sempre garantito il rispetto dei limiti anagrafici per lo stesso previsti (destinatari con età inferiore ai 24 anni o superiori a 55) e vi erano state ulteriori irregolarità di carattere contabile e finanziario, essendo stata la determinazione di autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti e la successiva assunzione degli impegni parametrata sul solo importo degli acconti, lasciando senza copertura le somme comunque dovute a titolo di saldo.

La Corte, in ogni caso, non ha proceduto ad alcuna condanna, stante la mancata prova del danno attuale e concreto per l’ente locale.